



# COMUNE DI FINALE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

Reg. Gen N. 123

Del 17/02/2021

## DIRIGENZA AREA 4

### SUE

#### Proposta n. 48 del 12 febbraio 2021

**OGGETTO:** Motivato provvedimento di conclusione della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e delle procedure urbanistiche relative all'aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/97 e ss. mm. ii. per l'adeguamento della disciplina degli interventi edilizi previsti dal PUC ai dettami dell'art. 14 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.

### IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 4 settembre 1997 n.36 e s.m. (Legge Urbanistica Regionale);

VISTA la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)";

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12/12/2007, a seguito dell'iter previsto dalla L.R. 36/97 e ss.mm.ii. è stato definitivamente approvato il P.U.C. del Comune di Finale Ligure;

CHE il P.U.C. è entrato in vigore il 19/12/2007 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;

VERIFICATO che l'aggiornamento normativo in argomento riguarda la modifica della disciplina del PUC per integrare fra gli interventi gli interventi sul patrimonio edilizio esistenti ammessi quelli di sostituzione edilizia introdotti dall'art. 14 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. nei limiti di carico insediativo e di ampliamento già ammessi dalla disciplina vigente;

APPURATO che l'art. 14 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. definisce quale "sostituzione edilizia" quegli interventi di nuova costruzione consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, comportanti eventuale incremento della volumetria originaria.

*Tali interventi:*

- a) *sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l'indice di fabbricabilità o di utilizzazione insediativa, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell'entità dell'eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale tenuto conto dei caratteri paesaggistici, urbanistici ed ambientali, delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l'immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformità alle indicazioni del vigente PTCP;*
- b) *devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.*  
*2 bis. Gli interventi di nuova costruzione consistenti nell'ampliamento all'esterno della sagoma fino al 20 per cento sono assentibili senza applicazione dell'indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici.*

APPURATO che le ragioni dell'aggiornamento sono da ricercare in parte nell'adeguamento delle norme del PUC alla normativa regionale (sostanzialmente già ammessa in molte zone, tramite definizioni non congrue ed in parte migrando gli obiettivi della L.R. 49/09 *per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia, promuovendo l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico o idrogeologico o di incompatibilità urbanistica anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.*”;

VISTO l'art. 43 della Legge Regionale n. 36/1997 e ss. mm. ii. nel quale viene stabilito che Costituiscono aggiornamento le modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione del PUC nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC nonché modifiche per l'adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC e modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di recupero del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all'abbandono del territorio di produzione agricola e di presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la nuova costruzione, anche per trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o dismesse;

RITENUTO quindi che le modifiche della disciplina urbanistico-edilizia proposte inerenti gli ambiti di conservazione, di riqualificazione, e degli ambiti agricoli e naturalistici sia ascrivibile ad un aggiornamento in quanto:

- *Disciplina atta a modificare il S.U.G. per l'adeguamento ad atti legislativi successivi, regionali senza incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;*
- *Disciplina di modifica urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano;*

VERIFICATO che con l'occasione dell'aggiornamento si è provveduto anche ad eliminare dalla disciplina degli ambiti agricoli e naturalistici i richiami alla competenza paesaggistica regionale oggi in contrasto con la L.R. 13/2014;

VERIFICATA la dichiarazione di conformità dell'aggiornamento in oggetto con la descrizione fondativa, con il documento degli obiettivi del PUC e con la relazione illustrativa del PUC, nonché con i piani territoriali e di settore di livello sovraordinato al PUC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e s. mod. ii., gli aggiornamenti sono approvati secondo la procedura stabilita ai commi 5-6-7-8-9 dello stesso articolo;

VERIFICATA la conformità dell'aggiornamento in oggetto con la descrizione fondativa, con il documento degli obiettivi del PUC e con la relazione illustrativa del PUC nonché con ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato al PUC;

VERIFICATO che come si desume dalla lettura coordinata del D.Lgs n. 152/2006 (art. 11) e della l.r. n. 32/2008 (artt. 4, 10 e 13), in caso di progetti in variante o Aggiornamento alla strumentazione urbanistica, la fase di valutazione ambientale deve essere parte integrante del progetto, e la verifica di assoggettabilità deve essere conclusa anteriormente all'approvazione dei progetti, nelle forme previste dalla l.r.n. 32/2012, in quanto, laddove risulti assente la procedura di valutazione ambientale, gli atti sono annullabili per violazione di legge;

VERIFICATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R.32/12 Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

- a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;
- b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente;

PRESO ATTO delle risultanze dell'allegato Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2020 che prende atto delle risultanze della documentazione tecnica del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS che determina l'obbligatorietà dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 32/2012;

VERIFICATO che per quanto sopra esposto è stato necessario per l'aggiornamento in argomento l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 32/2012;

ATTESO che il quadro normativo di riferimento in materia di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., sopra menzionato, individua lo scrivente ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni competenti;

VISTO l'art. 14 -bis della L. 241/90 e ss. mm. ed ii, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;

VERIFICATO che l'art. 56 bis della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. (*Modalità di acquisizione del parere regionale sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche*) Prevede che il parere sulla compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente legislazione è espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell'ambito delle procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, svolte dall'Autorità competente individuata dall'articolo 5 della medesima legge regionale si richiede anche l'espressione di tale parere;

APPURATO che questo ente in data 25/08/2020 con nota prot. 23997 ha convocato conferenza dei servizi DI VERIFICA (L.R. 32/2012 e s.m.i., art. 13, c. 1).-richiedendo anche il parere *sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche* invitando i seguenti enti:

enti ed amministrazioni invitati
REGIONE LIGURIA Settore Pianificazione Territoriale e VAS Autorità di Bacino Regionale Settore difesa del suolo
PROVINCIA DI SAVONA Ufficio Procedimenti Concertativi Ufficio Parchi e Aree Protette ( gestore Area SIC)
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA
ARPAL Direzione scientifica – Dipartimento provinciale
A.S.L. n. 2 SAVONESE

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni sopra citate;

VERIFICATO che in conformità alle modalità e nel rispetto dei contenuti fissati dall'articolo 14 bis comma 3 e 4 della legge 241/1990, modificato dall'art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale gli enti convocati dovevano entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto (art. 13 comma 4 L.R. 3/2012),

CHE l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

CHE nei termini prefissati sono pervenuti i seguenti pareri:

- *Regione Liguria nota Prot. n. PG/2020/ Fascicolo 2018/G13.12.5/15-113 pervenuta il 24/09/2020 prot. 27545 che esprime quanto segue ..... omissis.... "In conclusione, in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'attuazione dell'Aggiornamento del PUC di Finale Ligure in esame non comporti impatti significativi sull'ambiente nell'ambito della pianificazione di bacino, pertanto si esprime parere favorevole in*

*relazione agli aspetti di competenza.”*

- *Regione Liguria assetto del Territorio parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 del 24/09/2020 prot. 24526 del seguente tenore... omissis....”Alla luce delle considerazioni sinteticamente esposte, non si rilevano elementi ostativi all'aggiornamento ex art.43 in oggetto, pertanto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001. Si precisa che il parere in oggetto è rilasciato esclusivamente ai fini della verifica preliminare in merito alla compatibilità della nuova disciplina di Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio, che si sostanzia in riferimento ai vincoli dettati dalla pianificazione di bacino ed al comportamento dei terreni in prospettiva sismica. Non riguarda, quindi, specifici aspetti di carattere progettuale e strutturale, la cui successiva valutazione da parte dei soggetti competenti ai sensi di legge non è da intendersi in alcun modo sostituita dal presente parere, né esonera il Comune dall'acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, di competenza di altri Uffici o di altre amministrazioni.”*

RITENUTI acquisiti in senso favorevole i pareri degli altri enti in conformità alle modalità e nel rispetto dei contenuti fissati dall'articolo 14 bis comma 3 e 4 della legge 241/1990 tramite silenzio assenso;

RITENUTO che siano da condividere le valutazioni contenute nei sopra citati pareri;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/05/2020 con la quale è stato adottato l'aggiornamento in parola esecutiva dal 19/06/2020;

VERIFICATO che gli atti, comprese le deliberazioni di cui sopra, sono pubblicati dal 24 agosto 2020 per trenta giorni consecutivi affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni;

CHE, come da attestazione in data 23/11/2020, nel periodo sopra indicato non sono pervenute osservazioni;

VERIFICATO che gli elaborati tecnici e grafici redatti ed allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/05/2020 sono quelli di seguito elencati:

- C.d.1 norme congruenza ambiti di riqualificazione – vigente;
- C.d.1 norme congruenza ambiti di riqualificazione (in aggiornamento – agosto 2019);
- C.d.2 norme congruenza ambiti di conservazione e riqualificazione (in aggiornamento – agosto 2019);
- C.d.2 norme congruenza ambiti di conservazione e riqualificazione (definitivo – dicembre 2015) – vigenti;
- C.e.1 norme di conformità ambiti agricoli (definitivo - agosto 2019) – in aggiornamento;
- C.e.1 norme di conformità ambiti agricoli (definitivo – ottobre 2007) vigenti;
- C.e.2 norme conformità ambiti naturalistici (definitivo – agosto 2019) in aggiornamento;
- C.e.2 norme conformità ambiti naturalistici (definitivo – maggio) vigenti;
- C.f.1 norme generali di attuazione con allegati (definitivo – agosto 2019) in aggiornamento;
- C.f.1 norme generali di attuazione con allegati (definitivo - settembre 2014) – vigenti;
- relazione urbanistica aggiornamento sostituzione edilizia;
- C.f.1 Norme Generali di Attuazione con allegati (def-gen 2020) versione

- integrata con strutture microricettive;
- tavola 01 – analisi planimetrica: superficie ambiti interessati sovrapposizione CTR;
- tavola 02 - analisi planimetrica: superficie ambiti interessati sovrapposizione alle zone del PTCP (assetto insediativo);
- tavola 03 - analisi planimetrica: studio sostenibilità ambientale PUC - sovrapposizione con aspetti ecosistemici (rif. Studio sostenibilità ambientale PUC tav. 10 assetto ambientale);
- rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32;
- tavole dalla n. 4 alla n. 25 allegate al rapporto preliminare.

DATO ATTO che tali elaborati unitamente al Rapporto Preliminare sono depositati, in visione presso la segreteria comunale e pubblicato sul sito al link:

<http://www.comune.finaleligure.sv.it/urbanistica/pianificazione/adozione-aggiornamento-ex-art-43-lr-3697-ss-mm-ii-adequamento-disciplina>

quanto sopra premesso, constatato e verificato

#### D E T E R M I N A

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni:

- di escludere dall'assoggettamento a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m l'aggiornamento al vigente PUC del Comune di Finale Ligure in oggetto indicato, per le ragioni e con la raccomandazione indicate nei pareri della Regione Liguria sopra citati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, ai sensi dell'art. 43, della l.r. 36/1997 e s.m., l'aggiornamento al vigente PUC del Comune di Finale Ligure;

inoltre dispone

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online e sul Burl ai sensi del comma 7 dell'art. 13 della Legge Regionale 32/2012;
- che ai sensi dell'art. 43 comma 9 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. gli atti deliberativi e gli elaborati dell'aggiornamento già inseriti nel sito informatico del Comune, siano definitivamente depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione ed alla Provincia.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della determinazione stessa.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE  
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC  
S.P.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*